



STUDIO LEGALE DI VEROLI

Via di Villa Chigi 41, 00199 RM
Via Di Villa Ada 57, 00199 RM

T: 06 32 19 156
C: 339 82 94 374
M: riccardodiveroli@studiolegalediveroli.it
P: riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org
W: www.studiolegalediveroli.it

AVVISO

DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

PER IL TRAMITE DEL SITO WEB DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In esecuzione del Decreto Presidenziale n. 550/2024

pubblicato in data 22 marzo 2024 dal Consiglio Di Stato – R.G. 2274/2024

Con Decreto Presidenziale n. 550/2024, reso nel procedimento iscritto al R.G.n.2274/2024 di cui al ricorso in appello proposto dalla Dott.ssa **Antonella Castaldo**, rappresentata e difesa dal sottoscritto difensore, il Consiglio Di Stato (sez. IV) ha stabilito quanto segue in merito alla richiesta pervenuta nell'atto di appello dalla scrivente difesa sulla notifica per pubblici proclami:

“Considerata, nel caso di specie, l’oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione; Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa”;

§§

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando:

i. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Consiglio Di Stato, Sezione IV, R.G. n. 2274/2024.

ii. IL NOME DELLA PARTE APPELLANTE E L'INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI APPELLATE:

Appellante:

ANTONELLA CASTALDO

Amministrazioni appellate:

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro tempore, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;ù

iii. GLI ESTREMI E L'OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO

Provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, **delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 19/04/2023** sul sito istituzionale del Formez e relative al citato concorso *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”* di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al *“profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”*, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18/04/2023, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli **(doc.1)**
- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa** relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli **(doc.2)**;
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della **graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa** relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA **(doc.3)**, laddove lesiva nei confronti degli odierni ricorrenti;
- Per quanto occorrer possa e solo se lesivo del **Bando** di *“concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”*, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 e, in particolare e se lesivo, dell'art.7 c.3 in cui si prevede che *“ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”* **(doc.4)**;
- Per quanto di ragione, dei **verbali n.15 e n.16 del 5 e dell'11 ottobre 2022**, recentemente conosciuti, con cui la Commissione d'esame ha articolato ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando e interpretato tale disposizione assegnando solo un punto aggiuntivo (anziché due) per i candidati in possesso di una laurea magistrale biennale **(doc. 5)**;

- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d’esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore dei ricorrenti nonostante il possesso della laurea magistrale biennale;
- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d’esame ha attribuito ai ricorrenti solo 1 punto anziché 2 punti nella fase di valutazione dei titoli nonostante il possesso della laurea magistrale biennale;
- Per quanto di ragione, degli **atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per i ricorrenti;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l’accertamento dell’interesse in capo ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso delle lauree magistrali biennali e della conseguenziale rideterminazione del punteggio finale con conseguente miglior e “corretta” collocazione nell’ultima e rettificata graduatoria finale di merito, che permetterebbe nello specifico:

- alla Dott.ssa **Castaldo** (*in possesso della laurea magistrale biennale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi Bari Aldo Moro – sede di Taranto, in data 23 ottobre 2019*) di raggiungere una posizione prossima alla n. 6058 con un punteggio totale di 25,875 (anziché l’attuale posizione n. 8456 con il punteggio di 24,875);
- alla dott.ssa **De Noto** (*in possesso della laurea magistrale biennale in Filologia moderna LM-14, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 23 gennaio 2017*) di raggiungere una posizione prossima alla n. 1629 con un punteggio totale di 28,125 (anziché l’attuale posizione n. 3031 con il punteggio di 27,125);
- alla dott.ssa **Macera** (*in possesso della laurea magistrale biennale in Storia dell’arte - LM-89, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in data 24 marzo 2017*) di raggiungere una posizione prossima alla n. 3437 con un punteggio totale di 27 (anziché l’attuale posizione n. 5513 con il punteggio di 26);

iv. PROVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IMPUGNATO

Sentenza n. 19718/2023 pubblicata in data 27/12/2023 dal TAR del Lazio e resa con riferimento al N.R.G. 6735/2023

v. **SUNTO DEI MOTIVI DI APPELLO**

1) SULL'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO – ERRORE IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL RICORSO PER DISOMOGENEITÀ TRA LE POSIZIONI DEI RICORRENTI SIA CON RIFERIMENTO AI TITOLI DI STUDIO CHE ALLA POSIZIONE IN GRADUATORIA.

Con il primo motivo di appello, il la dott.ssa Castaldo ha contestato la sentenza del TAR nella parte in cui in Giudice di prime cure ha, erroneamente, considerato che il proprio titolo di studio sia diverso rispetto a quello delle altre due ricorrenti e, tale aspetto, avrebbe determinato una disomogeneità tra i ricorrenti tale da rendere inammissibile il ricorso introduttivo. In realtà, come documentato in atti, il titolo acquisito dalla parte appellante e indicato nella domanda di partecipazione è una laurea magistrale biennale, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Sede di Taranto, ottenuta dopo aver conseguito il titolo triennale presso l'Università di Perugia. Sintetizzando, il percorso di studi scelto dalla Dott.ssa Castaldo ha previsto l'ottenimento di un "Diploma di laurea triennale di primo livello in Scienze Giuridiche", completato, poi, da un percorso magistrale biennale in Giurisprudenza ottenuto presso un altro Ateneo.

Parimenti, la sentenza del TAR deve essere riformata anche sotto l'ulteriore aspetto per cui la divergente posizione in graduatoria tra le tre ricorrenti determinerebbe l'impossibilità di essere tutte interessate dal medesimo scorrimento.

Sul punto, il TAR ha commesso una svista, poiché in caso di accoglimento del ricorso, la Dott.ssa Castaldo avrebbe ottenuto un punteggio tale da garantirle la possibilità di prendere servizio mediante lo scorrimento del 17 ottobre 2023.

Inoltre, la tesi del TAR mal si concilia con la granitica giurisprudenza che ha disciplinato le modalità di presentazione di un ricorso collettivo. Infatti, è noto infatti che, ai fini dell'ammissibilità di un ricorso Collettivo, il Giudice amministrativo è tenuto a "valutare" la sussistenza dei suoi requisiti - negativo (assenza conflitto di interessi) e positivo (identità posizioni sostanziali) – al momento della presentazione della domanda giudiziale. Pertanto, al fine di valutare l'ammissibilità di un ricorso collettivo finalizzato all'impugnazione di una graduatoria di merito, bisogna dimostrare l'identità tra le posizioni dei ricorrenti **MOMENTO IN CUI QUESTI PROMUOVONO L'AZIONE PRESSO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Per dimostrare la sussistenza del requisito dell'omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti occorre dimostrare l'univocità dell'oggetto del contendere, la perfetta coincidenza nel bene della vita richiesto al Giudice e l'omogeneità nei provvedimenti impugnati.

Nel caso in esame, ciascuna ricorrente, pur se collocata in graduatoria in posizione diversa, contesta la politica di valutazione adottata dalla Commissione di esame, la quale ha scelto di attribuire, al pari delle lauree triennali, soltanto 1 punto per il possesso della laurea magistrale,

impugna i medesimi provvedimenti amministrativi e chiede al Giudice di prime cure lo stesso provvedimento.

**2) SULL'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO – ERRORE IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO -
ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL RICORSO
PER CONFLITTO DI INTERESSE TRA LE RICORRENTI.**

Con il secondo motivo di appello, la Dott.ssa Castaldo ha impugnato la decisione del TAR nella parte in cui si è ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per potenziale conflitto di interessi tra le ricorrenti.

Infatti, al fine di proporre un ricorso in forma collettiva, è necessario che tutti i ricorrenti godano del requisito positivo dell'omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti, e del requisito negativo del difetto di conflitto di interessi. Secondo il TAR, difetterebbe il requisito negativo, poiché le ricorrenti – in caso di accoglimento del ricorso – potrebbero competere per le utilità conseguenti all'accoglimento della pretesa, quali la scelta delle sedi.

Tale tesi, ancora una volta, appare contraria ai principi granitici espressi sul tema dal Consiglio Di Stato, il quale ha stabilito che *“in materia di ricorsi collettivi IL "CONFLITTO DI INTERESSI", che non deve sussistere affinché il ricorso sia ammissibile, VA RILEVATO TRA GLI INTERESSI "FATTI VALERE" DAI RICORRENTI, E DUNQUE EX ANTE CON RIFERIMENTO ALLA PRETESA AZIONATA (come è del resto ovvio, trattandosi di verifica preliminare circa la sussistenza delle condizioni dell'azione) E NON EX POST tenendo conto di quella che sarà la valutazione di merito sulla loro fondatezza o meno (in concreto, il ricorso collettivo si ammette esclusivamente se è fornita prova, ex ante ed in astratto, dell'identità della situazione sostanziale e processuale e dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale - cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1774)”*.

Inoltre, il difetto di conflitto di interesse è – al pari dell'omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti – una condizione di procedibilità dell'azione che come tale deve essere provata nell'atto di proposizione della domanda giudiziale e quindi, non possono rilevare questioni future, successivi e non prevedibili che potrebbero potenzialmente determinare un conflitto di interesse. È proprio secondo tale linea di principio che non può ipotizzarsi un conflitto di interesse per la scelta delle sedi, poiché tale attività dipende da comportamenti posti in essere dall'Amministrazione che esulano dalla sfera di controllo dei ricorrenti.

A riprova dell'assenza di conflitto di interesse vi è il *petitum* della controversia in questione, poiché i ricorrenti hanno richiesto al Giudice la maggiorazione del proprio punteggio di 1 punto e il possibile accoglimento non avrebbe alterato il gap di punteggio le tre ricorrenti.

**3) RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO DI DIRITTO PROMOSSO IN PRIMO GRADO E ASSORBITO
NELLA SENTENZA APPELLATA – CONSEGUENTE RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI.**

Con il terzo motivo di appello, la Dott.ssa Castaldo ha riproposto le ragioni di diritto promosse in primo grado e secondo le quali il giudizio della Commissione circa la valutazione del proprio titolo di laurea si illogica ed illegittima.

Ed infatti, considerato che nella fattispecie il possesso della laurea è valutabile solo ai fini del punteggio, vi è granitica giurisprudenza che riconosce il principio secondo cui la laurea magistrale biennale (come anche la laurea Vecchio ordinamento / la laurea specialistica / laurea magistrale articolata su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore e ulteriore rispetto alla laurea triennale.

Infatti, il Decreto interministeriale del 9/07/2009 - pubblicato in G.U.n.233 del 7/10/2009 – ha stabilito che la laurea specialistica in giurisprudenza (di cui al DM 509/99) – che presuppone il possesso della laurea triennale – e la laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento sono equiparate alla corrispondente classe di laurea Magistrale in giurisprudenza (LMG/01).

La diversità sostanziale tra i corsi emerge anche in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale n.270 del 22/10/2004 (“modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” approvato con dm n.509 del 3/11/1999 dal miur) secondo cui il corso di laurea di i livello triennale “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici” (art.3 c.4 del dm n.270/2004) mentre il corso di laurea magistrale “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività elevata qualificazione in ambiti specifici” (art.3 c.6 del dm 270/2004).

Il citato decreto interministeriale del 9/07/2009 - sottoscritto dall’allora ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, in concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione - all’art. 1 stabilisce infatti che i “diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 ... sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”.

La citata normativa, dunque, non pone alcun dubbio sul fatto che i diplomi di laurea magistrale biennale siano un titolo di studio superiore e ulteriore rispetto alla semplice laurea triennale e tale fatto si evince proprio dall’equiparazione della laurea magistrale vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa si è soffermata più volte sancendo il seguente pacifico principio secondo cui “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento / la laurea magistrale biennale (o articolata su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi per il livello

di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Tra le tante: tar del lazio n.6922/2018; tar del lazio n.12613/2021; tar del lazio ordinanza n.1739/2022 e n.3193/2022).

Avv. Marina Terlizzi